

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa

DELIBERA N. 24

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, riunitosi in data 29 novembre 2018,
premessò

- Che all'art. 8 comma 1 del Regolamento interno sulla formazione continua, è previsto che “..., *gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo della sospensione.*”;
- Che da indagine statistica effettuata dal coordinatore, la maggior parte degli Ordini Forensi ritiene in caso di sospensione volontaria, che l'avvocato sia comunque tenuto all'obbligo della formazione continua;
- Che, in virtù che tale sospensione sia di natura volontaria, pertanto risulti necessario che l'avvocato si continui a formare per mantenersi aggiornato, considerato che tale sospensione ha carattere momentaneo;
- Che è, pertanto, necessario rettificare la previsione regolamentare di cui al citato art. 8 comma 1,
tutto ciò premesso

DELIBERA

con efficacia immediatamente esecutiva di espungere dal comma 1 dell'art. 8 del Regolamento interno sulla Formazione Continua il seguente periodo: “gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo della sospensione”.

Ragusa, 29 novembre 2018

Il Cons. Segretario Avv. Laura Battaglia

Il Presidente Avv. Giorgio Assenza